

Roma, 11 novembre 2022

Osservazioni di EP Produzione S.p.A. al Documento per la Consultazione di ARERA n. 393/2022/R/eel – Criteri e condizioni per il sistema di approvvigionamento a termine di capacità di stoccaggio elettrico

Premessa

EP Produzione accoglie positivamente la definizione da parte dell'Autorità del quadro regolatorio necessario per l'avvio di un sistema di approvvigionamento a lungo termine della capacità di stoccaggio. In tal senso, il documento di consultazione in oggetto fornisce nuovi e rilevanti elementi di contesto per la realizzazione e la gestione delle risorse di capacità di accumulo, delineando il framework generale per la contrattualizzazione a termine e l'integrazione con i mercati dell'energia e dei servizi, nonché la relazione del meccanismo con il Mercato della Capacità.

Tuttavia, al fine di valutare in maniera ottimale gli aspetti più critici del nuovo mercato e analizzarne rischi ed opportunità, ravvisiamo in generale la necessità di maggiori dettagli sul funzionamento delle procedure concorsuali, sui parametri contrattuali e sull'utilizzo della capacità di stoccaggio nei mercati dell'energia. Ci riserviamo pertanto di fornire ulteriori contributi in risposta alle successive fasi di consultazione che riteniamo necessarie per ciascuno degli step previsti ad esempio in occasione della pubblicazione dello Studio sulle tecnologie di stoccaggio e della Disciplina del sistema di approvvigionamento a lungo termine della capacità di stoccaggio.

Allo stato attuale, consideriamo in ogni caso importante evidenziare i seguenti aspetti:

- È importante garantire elevati livelli di efficienza, concorrenza e trasparenza nel nuovo disegno di mercato. Auspichiamo a tale proposito un approccio aperto e trasparente nella definizione dei fabbisogni di sistema, attraverso una opportuna fase di discussione pubblica e valutando il coinvolgimento di un soggetto terzo nelle analisi di scenario.

- Si ritiene fondamentale incoraggiare la partecipazione degli operatori nel nuovo meccanismo, consentendo da un lato la partecipazione anche alla capacità nuova non autorizzata (come nel caso del Mercato della Capacità) e dall'altro rilassando i vincoli economici sul Mercato dei Servizi di Dispacciamento da parte delle risorse contrattualizzate. Il coordinamento, anche temporale, fra programmazione delle aste, gli opportuni chiarimenti sulle prestazioni tecniche richieste e sui profili di remunerazione previsti, tenuto conto dei tempi autorizzativi e di realizzativi degli impianti, è condizione necessaria per garantire la funzionalità ottimale del meccanismo oggetto di discussione. Come noto, nell'attuale fase storica, le maggiori criticità legate allo sviluppo di nuovi progetti di capacità, sia di generazione che di accumulo, risiedono nei lunghi e spesso incerti tempi di autorizzazione e di approvvigionamento dei componenti principali. Pertanto, al fine di massimizzare la partecipazione degli operatori e allo stesso tempo garantire il soddisfacimento dei target indicati dal TSO, riteniamo fondamentale chiarire, fin da questa fase iniziale, le tempistiche previste, anche in linea di massima, per la piena operatività del meccanismo. Allo stesso modo, è necessario rendere note, in tempi ragionevolmente brevi, tutte le informazioni relative a requisiti tecnici e prestazionali, premi di valorizzazione e fabbisogni attesi.

Nel seguito, vengono approfondite le considerazioni generali sopra riportate, in risposta ai quesiti di consultazione riportati nel documento.

Osservazioni specifiche

Q.1 Si condividono gli orientamenti dell'Autorità circa i criteri e le condizioni per l'individuazione dei parametri contrattuali standard? In caso di risposta negativa, si prega di motivare.

Si condivide in generale l'approccio adottato dall'Autorità per la definizione dei parametri contrattuali standard. In ogni caso, come anticipato in premessa, ulteriori considerazioni potrebbero sorgere in seguito alla pubblicazione dello studio sulle varie tecnologie di stoccaggio da parte di Terna o di un soggetto terzo, nell'ambito del quale saranno individuate le tecnologie di riferimento per ciascun fabbisogno contraddistinto da specifiche caratteristiche prestazionali.

Molti dei parametri contrattuali e dei requisiti tecnici minimi che saranno definiti da Terna rappresentano un tassello fondamentale nella pianificazione dei progetti di nuova capacità di

accumulo. È essenziale quindi che tali informazioni siano pubblicate, ai sensi del punto 2.9, in tempi ragionevolmente compatibili con la qualifica e la partecipazione alle procedure concorsuali, così come previsto al punto 2.62 relativamente ai dati sui fabbisogni.

Q.2 Si condivide, in particolare, l'esigenza di svolgere procedure competitive distinte per tecnologia, nel caso in cui le tecnologie di riferimento in grado di soddisfare il fabbisogno si differenziassero in modo significativo dal punto di vista dei parametri tecnici e/o dei tempi di realizzazione e/o delle vite utili? In caso di risposta negativa, si prega di motivare.

Nel caso di due o più tecnologie di riferimento, aventi caratteristiche e parametri tecnico-economici differenti e in grado di soddisfare uno stesso fabbisogno di sistema, l'Autorità propone un sistema di aste in sequenza: la prima asta sarebbe riservata alla tecnologia con minore tempo di realizzazione (es. sistemi di accumulo elettrochimici); la seconda, invece, avrebbe come obiettivo l'approvvigionamento dell'eventuale contingente residuo di tale fabbisogno.

Sebbene si comprenda l'intento di ARERA, rileviamo una potenziale incompatibilità della soluzione proposta con il principio di neutralità tecnologica. La tecnologia caratterizzata da un maggiore tempo di realizzazione sarebbe per molti aspetti penalizzata, anche in termini di remunerazione economica, per via del vincolo al prezzo massimo della seconda asta correlato al premio marginale della prima.

Al fine di selezionare in maniera competitiva le risorse afferenti a due tecnologie caratterizzate da diverse caratteristiche prestazionali e strutture di costo, suggeriamo pertanto di identificare fabbisogni separati per le due tecnologie con due aste distinte, caratterizzate da un premio di riserva specifico per ciascuna procedura, definito sulle specificità delle singole tecnologie.

Q.3 Nel caso di impianti caratterizzati da una vita utile superiore alla durata del periodo di consegna, si condivide l'opportunità di prevedere negli schemi contrattuali quanto indicato al punto 2.23? In caso di risposta negativa, si prega di motivare.

La facoltà di estendere il periodo di applicazione degli obblighi contrattuali non dovrebbe essere una prerogativa del sistema, ma è al contrario opportuno che sia una facoltà in capo all'assegnatario del

contratto relativo agli impianti caratterizzati da una vita utile superiore alla durata del periodo di consegna. In altri termini, l'operatore titolare della capacità di stoccaggio contrattualizzata, per la quale il sistema richieda un prolungamento del contratto con opportuna revisione del premio, dovrebbe poter essere in grado di concordare o meno con la richiesta, ferma restando quindi la facoltà per il titolare dell'impianto di gestire la risorsa a mercato o di sottoscrivere nuove forme di contrattualizzazione a termine.

A questo proposito, non sembrano sufficientemente chiari i criteri per l'estensione della contrattualizzazione a termine e per la revisione del premio. Chiediamo quindi di specificare se l'eventuale rinnovo degli obblighi contrattuali debba avvenire secondo criteri prestabiliti nella Disciplina oppure se saranno valutati caso per caso e lasciati alla negoziazione bilaterale con Terna.

Q.4 Si condividono gli orientamenti dell'Autorità circa l'obbligo di rendere disponibile a soggetti terzi la capacità contrattualizzata per l'esercizio, sui mercati dell'energia, di prodotti di time shifting attraverso il meccanismo di pooling sopra descritto? In caso di risposta negativa, si prega di motivare.

Relativamente al meccanismo di pooling definito al punto 2.28, esprimiamo alcune considerazioni riguardo al ruolo assegnato a Terna nella libera allocazione degli ordini di movimentazione sui singoli stoccaggi. In primo luogo, condividendo la visione dell'Autorità, riteniamo essenziale presentare in maniera chiara e completa l'algoritmo, attraverso cui Terna andrà a ripartire i programmi tra le diverse risorse di stoccaggio, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza e non discriminazione citati al successivo punto 2.29. In secondo luogo, tale algoritmo dovrà essere disegnato in modo da garantire il rispetto delle dinamiche di mercato nell'allocazione dei programmi da parte di Terna.

Q.5 Si condividono gli intendimenti dell'Autorità in merito agli obblighi di offerta sul MSD da parte dei titolari delle risorse di stoccaggio? In caso di risposta negativa, si prega di motivare.

Non si condivide lo schema di offerta delineato nel documento, in quanto l'effetto dell'imposizione di vincoli di prezzo in MSD a un livello prossimo al Mercato del Giorno Prima sarebbe gravemente distorto sul funzionamento del mercato dei servizi ancillari, spiazzando le offerte di operatori in concorrenza su questo segmento di mercato e rischiando di ridurre considerevolmente la

significatività dei segnali di prezzo. Lo schema regolatorio proposto appare quindi troppo vincolante, con rischio di distorsione del mercato MSD e problemi di incompatibilità e di effetti negativi sulla generale struttura dei mercati.

Considerando le diverse similitudini tra i due meccanismi, si evidenziano alcuni aspetti rilevati dalla Commissione Europea nell'ambito della procedura sugli Aiuti di Stato relativa al Mercato della Capacità¹ in relazione al coordinamento con i mercati dell'energia e dei servizi di dispacciamento. Dalle valutazioni della Commissione, si evince che uno degli elementi che garantiscono la limitazione di effetti negativi indebiti sulla concorrenza e sul mercato interno risiede nel fatto che una simile misura non alteri gli incentivi degli assegnatari a presentare offerte sul mercato dell'elettricità e sull'MSD. In particolare, è importante che non sia richiesto un obbligo di offerta a un dato prezzo, ma soltanto un obbligo di disponibilità attraverso un'offerta in MGP/MI e in MSD. Da qui, la necessità di introdurre un opportuno prezzo di esercizio, determinato in base ai costi variabili di una tecnologia di riferimento con i costi variabili più alti, così da garantire, da un lato, la copertura dei costi variabili a tutti i partecipanti al meccanismo e, dall'altro, di non distorcere il funzionamento dei mercati, lasciando intatti i prezzi e i segnali di investimento provenienti da essi (cfr. paragrafi 191-196 della citata Decisione).

In definitiva, suggeriamo di adottare un approccio simile per il sistema di approvvigionamento a termine della capacità di stoccaggio relativamente agli obblighi di offerta in MSD, tenendo debitamente conto delle peculiarità di tale meccanismo.

Nella stessa ottica, chiediamo di rivedere la logica generale dei vincoli in MSD, in particolare per quanto previsto al punto 2.35, lettera e) del DCO, in modo da preservare la possibilità per il titolare della capacità di stoccaggio di mantenere una determinata quota dei margini di segno positivo. Ciò impedirebbe di limitare la redditività dei progetti, evitando di disincentivare gli operatori alla partecipazione al meccanismo.

Infine, non concordiamo con la previsione del punto 2.36 del documento, che lascia a Terna la possibilità di riservare bande di capacità al di fuori delle dinamiche di mercato. Servizi in potenza come la regolazione *fast reserve*, oggetto di specifiche remunerazione nell'ambito del relativo progetto

¹ Decisione C(2018) 617 del 7 febbraio 2018,
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/270875/270875_1979507_217_2.pdf

pilota, dovrebbero essere allo stesso modo valorizzate in modo separato e in seguito a procedure di mercato.

Q.6 Si condivide l'impostazione che si intende adottare in relazione ai criteri relativi al sistema di garanzie? In caso di risposta negativa, si prega di motivare.

Q.7 Si condividono gli orientamenti dell'Autorità circa il sistema di penali da applicare in caso di violazione degli obblighi contrattuali? In caso di risposta negativa, si prega di motivare.

Q.8 Si condivide il contenuto del presente documento per quanto attiene ai requisiti di partecipazione alle procedure competitive? In caso di risposta negativa, si prega di motivare.

Come evidenziato nella parte generale, un punto di attenzione riguarda i procedimenti autorizzativi. In particolare, ARERA prevede che i progetti di realizzazione di nuova capacità di accumulo abbiano conseguito le necessarie autorizzazioni alla costruzione e all'esercizio. Questo requisito è particolarmente sfidante, in ragione dell'incertezza dei processi e dei tempi di autorizzazione. Pertanto, al fine di massimizzare la partecipazione e la competizione in asta, nonché ridurre il rischio di un fallimento del mercato, chiediamo che sia valutata la partecipazione della capacità nuova non completamente autorizzata ma che abbia avviato l'iter autorizzativo, analogamente a quanto previsto per il Mercato della Capacità.

Inoltre, per quanto riguarda i requisiti di partecipazione delineati al punto 2.48, riteniamo fondamentale che la partecipazione al *capacity market* escluda la contemporanea partecipazione alle procedure di approvvigionamento per la capacità di stoccaggio, al fine di evitare il rischio di una doppia remunerazione della stessa capacità.

Q.9 Si condividono gli intendimenti dell'Autorità circa la definizione della domanda nelle procedure concorsuali e la valorizzazione di eventuali extra-prestazioni fornite dalla capacità contrattualizzata? In caso di risposta negativa, si prega di motivare.

Riteniamo preferibile una valorizzazione esplicita di eventuali maggiori prestazioni fornite dalla capacità contrattualizzata in termini di energia e/o potenza, che derivi da procedure di mercato e non già inclusa nell'impegno contrattuale sottoscritto

La questione della valorizzazione delle extra-prestazioni è particolarmente delicata se in esito all'asta di lungo termine venisse contrattualizzata solo una parte della capacità offerta, a causa della domanda anelastica espressa da Terna. In questi casi, la potenza rimanente risulterebbe difficilmente gestibile dal titolare dello stoccaggio che non potrebbe amministrare la posizione fisica del suo asset sul MGP/MI e di fatto anche in MSD. Resta quindi in ogni caso auspicabile la contrattualizzazione dell'intero quantitativo offerto nel caso di accettazione parziale.

Q.10 Si condividono gli orientamenti dell'Autorità in relazione ai criteri di selezione delle offerte e di formazione del prezzo da applicare nelle aste di approvvigionamento di capacità di stoccaggio? In caso di risposta negativa, si prega di motivare.

Q.11 Si condivide quanto illustrato nella sezione 2.d rispetto agli obblighi di Terna in tema di trasparenza? In caso di risposta negativa, si prega di motivare.

Si condividono in generale i criteri esposti dall'Autorità nella sezione 2.d del documento, ribadendo quanto già osservato in risposta al punto Q.1, relativamente alle tempistiche di pubblicazione delle informazioni rilevanti e di svolgimento delle aste.

Q.12 Si condivide l'esigenza espressa dall'Autorità di raccordare i diversi segmenti di approvvigionamento a termine presenti nel disegno di mercato italiano? In caso di risposta negativa, si prega di motivare.

Esprimiamo alcune riserve sull'approccio proposto da ARERA su questo tema. Nel definire una relazione tra le aste per la capacità di stoccaggio e le procedure relative al Mercato della Capacità è importante tenere conto delle diverse finalità che hanno i due meccanismi. Se da un lato il *capacity market* si pone come obiettivo principale il raggiungimento dei target di adeguatezza del sistema,

dall'altro le procedure di approvvigionamento a termine di capacità di stoccaggio sono mirate a ottimizzare l'utilizzo dell'energia elettrica prodotta da fonte rinnovabile, di favorirne l'integrazione e di assicurare la maggiore flessibilità del sistema. Inoltre, rileviamo incompatibilità fra il contributo all'adeguatezza richiesto dalle attuali regole del CM, cioè la necessità di massimizzare lo stato di carica prima dei picchi di domanda, e il servizio di *time shifting*, che al contrario richiede di farsi trovare scarichi prima delle ore centrali della giornata.

Pertanto, chiediamo che il fabbisogno di adeguatezza sia determinato prescindendo dalle risorse di stoccaggio contrattualizzate nell'ambito del sistema di approvvigionamento in discussione.

*Q.13 Si ritengono condivisibili gli orientamenti dell'Autorità circa la costruzione dei prodotti di *time shifting*? In caso di risposta negativa, si prega di motivare.*

Q.14 Si condividono i criteri e le condizioni sopra illustrati in merito alle procedure competitive organizzate dal GME? In caso di risposta negativa, si prega di motivare.

Riteniamo essenziale garantire la massima trasparenza nel processo di assegnazione dei prodotti di *time shifting*, attraverso la pubblicazione dei prezzi e delle quantità in esito alle procedure competitive, secondo tempistiche chiare e ben definite.

Q.15 In particolare, è condivisibile l'introduzione di vincoli alle quantità assegnabili ai singoli operatori di mercato? In caso di risposta negativa, si prega di motivare.

*Q.16 Si condividono gli orientamenti dell'Autorità in relazione ai diritti e agli obblighi degli assegnatari dei prodotti di *time shifting*? In caso di risposta negativa, si prega di motivare.*

Q.17 Sono condivisibili i criteri per la determinazione del corrispettivo a copertura dei costi per l'approvvigionamento a termine della capacità di stoccaggio, di cui alla sezione 4? In caso di risposta negativa, si prega di motivare.

Q.18 Diversamente da quanto prospettato nella sezione 4, si ritiene preferibile che l'onere netto annuo sostenuto da Terna nell'ambito del sistema di approvvigionamento a termine della capacità di stoccaggio sia ripartito tra gli utenti del dispacciamento in prelievo in funzione, parzialmente o integralmente, della potenza di prelievo o in base all'energia prelevata che maggiormente gode dei benefici degli stoccaggi (es. prelievi serali e notturni)?

Q.19 Si condividono gli orientamenti dell'Autorità circa i criteri e le condizioni per lo sviluppo diretto della capacità di stoccaggio da parte di Terna? In caso di risposta negativa, si prega di motivare.

Crediamo che la realizzazione diretta di nuova capacità di stoccaggio da parte del TSO non rappresenti la migliore soluzione al raggiungimento degli obiettivi fissati dal D.Lgs. 210/2021 e debba pertanto rappresentare una situazione limite cui ricorrere soltanto in casi circoscritti e ben definiti.

Il disegno delle aste dovrebbe essere rafforzato nell'ottica di evitare il più possibile situazioni di fallimento parziale o totale delle procedure e quindi il coinvolgimento di Terna per la realizzazione degli accumuli. Per fare ciò, occorre prevedere che, in caso di mancato approvvigionamento della capacità di accumulo necessaria a soddisfare il target, siano sempre previste ulteriori procedure concorsuali, eventualmente anche a valle di una correzione della Disciplina.

A beneficio delle dinamiche competitive nel soddisfacimento dei fabbisogni di sistema, risulterebbe preferibile massimizzare l'interesse degli operatori a sviluppare la capacità di stoccaggio necessaria, incentivando la partecipazione di soggetti terzi nel meccanismo di contrattualizzazione a termine, ad esempio evitando l'imposizione di vincoli economici alle offerte in MSD oppure valorizzando opportunamente i vari servizi forniti dalle risorse di stoccaggio in fase di contrattualizzazione.

Inoltre, come osservato in precedenza, sarebbe auspicabile assegnare l'identificazione dei fabbisogni di sistema ad un soggetto terzo dotato di specifiche competenze nell'ambito della definizione di

scenari e valutazione di interventi di sviluppo infrastrutturale nei settori energetici, oltre che in materia di ricerca e innovazione, quale ad esempio la società RSE (Ricerca sul Sistema Energetico S.p.A.), evitando potenziali incompatibilità nel ruolo di Terna.

Inoltre, al fine di scongiurare il ricorso alla realizzazione degli accumuli da parte di Terna, è importante individuare e calibrare correttamente i parametri di partecipazione alle aste (sia tecnici che economici) in modo da non limitare la partecipazione di eventuali potenziali progetti. In particolare, occorre valutare attentamente i costi di progetti con specificità molto importanti (es. impianti idroelettrici a pompaggio), così come la vita utile delle varie tecnologie (considerando il derating e l'invecchiamento dei componenti), l'esposizione alle variazioni di costo dei principali componenti delle tecnologie analizzate e i livelli accettabili di remunerazione del capitale investito degli operatori che devono essere considerati nella definizione dei premi di riserva da applicare nelle procedure concorsuali. In tal senso, laddove vi sia un fallimento del mercato imputabile, ad esempio, a parametri delle aste non adeguati alla sostenibilità economica dei progetti, sarebbe opportuno che la remunerazione riconosciuta a Terna sia corretta e adeguata al minore fra la remunerazione standard riconosciuta sugli investimenti del TSO e il livello di remunerazione economica previsto dalla Disciplina.